

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3334 del 15/09/2016
Oggetto	DETERMINA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3443 del 15/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GIMA S.P.A. per l'impianto, destinato ad attività di Progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche, ubicato in Via Kennedy n. 17, Comune di Zola Predosa.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società GIMA S.P.A. per l'impianto sito ad Zola Predosa (BO), in via Kennedy n. 17, dove viene svolta l'attività di Progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi (già precedentemente autorizzata dal Comune con PG n. 13160 del 30/07/2002) in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
 - Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 D.lgs. 152/2006, parte quinta.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la GIMA S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La GIMA S.P.A., C.F. 02506731203, con sede legale in Zola Predosa (BO), in via Kennedy n. 17, per l'impianto sito a Zola Predosa (BO), in via Kennesy n.17, ha presentato, nella persona di Elena Piacenti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 21/03/2016 al Prot.n. 7412 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, con propria nota del 09/05/2016, Pratica n. 14/AS/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/05/2016 al Prot. n. 8367, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera Spa con propria nota prot.n. 62189 del 19/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/05/2016 al Prot. n. 9089, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

del Comune di Zola Predosa il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- In data 13/05/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 15519/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa con propria nota Prot. 21121 del 24/08/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/08/2016 al Prot. n. 15767, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente.

Bologna, data di redazione 15/09/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **GIMA S.P.A.**
via Kennedy n. 17 - Comune di Zola Predosa

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Kennedy classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di Progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 62189 del 19/05/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 21121 del 24/08/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 15519/2016

Documento redatto in data 15/09/2016

Autorizzazione Unica Ambientale

GIMA Spa

Comune di Zola Predosa - via Kennedy n° 17

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt 269 e 272 - Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche svolta dalla società GIMA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa, via Kennedy n°17, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con la DGR n°2236/09 e smi:

- La società GIMA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONI E2, E3, E4
PROVENIENZA: CENTRALE A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superata la soglia di potenzialità termica nominale complessiva, pari a 3 MW, degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: CUCINA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del DLgs 152/06, in quanto provenienti da attività in deroga scarsamente inquinanti (parte I, dell'Allegato IV della parte quinta del DLgs 152/06).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del

DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GIMA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

- Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

area gestione e controllo del territorio

SUAP - sportello unico attività produttive

Piazza della Repubblica, 1

40069 ZOLA PREDOSA BO

Originale PEC

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 19 maggio 2016

Prot. gen. 62189

ns. rif. Hera spa Data prot.: 10-05-2016 Num. prot.: 0057949

PA&S numero 80/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Gima SpA"- Progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa (BO) in Via J.F. Kennedy n.17.

Comune di Zola Predosa - SUAP, 9 maggio 2016 Pratica: 14/AS / 2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche.

In merito alla domanda di AUA - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Maldarelli Lorenzo in qualità di rappresentante legale della Ditta **"GIMA SPA"** con sede legale e stabilimento produttivo esercente l'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche in VIA J. F. KENNEDY n.17 - Comune di Zola Predosa (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che l'insediamento origina n° 2 scarichi come sotto identificati:

- scarico n.1, di sole acque bianche in fognatura pubblica mista interna allo stabilimento;
- scarico n.2, di sole acque nere provenienti dai servizi igienici e dalla cucina aziendale (preparazione pasti da somministrare in loco) in fognatura pubblica mista interna allo stabilimento, previo trattamento in degrassatore (quantificato in n°42 A.E.);

preso atto della dichiarazione che non vengono immesse in fognatura acque reflue da processo produttivo, acque di raffreddamento, acque di dilavamento piazzali con deposito materiali;
preso atto della dichiarazione che ogni scarico, prima dell'immissione in fognatura, è dotato di pozzetto di campionamento sempre accessibile;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e cucina aziendale) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato-Allegato 2, consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati nell'attività (oli esausti di frittura, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Spettabile

A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Zola Predosa, 24 agosto 2016

Protocollo n° 21121

Pratica: 14/AS /2016

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.
Autorizzazione allo scarico Ditta Gima Spa**

IL RESPONSABILE AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 7412 del 21/03/2016, presentata dal Sig. Quadrelli Sandro in qualità di della Ditta Gima Spa con sede legale in Zola Predosa (BO), Via J.F. Kennedy 17, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via J.F. Kennedy 17;**

Tipo di insediamento: **progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche;**

Recapito dello scarico: **in fognatura via Kennedy;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 19/05/2016 prot n. 62189, pervenuto in data 20/05/2016 prot. 12535;

Tenuto conto anche del parere urbanistico territoriale del 12/05/2016, con prot. 11864;

Nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopracitati;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE**

acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere il provvedimento di A.U.A. ai fini della notifica dello stesso al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Ing. Mauro Lorrai
Responsabile Ufficio Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.